

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 270/24/2011

FATTO

gli avvisi di accertamento in premessa derivano dalla ricostruzione sintetica del reddito complessivo netto, per le annualità 2005, 2006 e 2007, operata dall'Ufficio a norma dell'art. 38 del DPR 600/73, commi dal 4 all'8, sulla base degli indici di capacità contributiva relativi a beni e servizi nella disponibilità dei ricorrenti e sulla base della spesa per incremento patrimoniale dagli stessi sostenuta, in relazione alla segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia, effettuata in quanto rientranti tra i contribuenti persone fisiche possessori e/o acquirenti di veicoli di lusso che, per il triennio indicato, hanno dichiarato redditi incongruenti. L'Ufficio ha proceduto alla determinazione del reddito sinteticamente accertabile, tenuto conto degli ulteriori elementi indicativi della capacità retributiva.

Negli accertamenti sono state espone le seguenti spese per incrementi patrimoniali:

- Possesso, per l'anno 2005, dell'autoveicolo Audi A3, Kw 103;
- Possesso per 1/2 della residenza principale di 3 vani, sita in Milano, Via Villoresi n. 6;
- Rata annua di € 22.084,00, al 50%, di mutuo immobiliare stipulato con istituto di credito;
- Acquisto autoveicolo per € 20.000,00 nel 2005;
- Acquisto azioni per € 10.000,00 nel 2006;
- Acquisto immobile per € 187.000, con atto registrato presso l'Ufficio di Treviglio il 17.07.2008.

Gli incrementi patrimoniali considerati, pur tenuto conto dei disinvestimenti effettuati negli anni di riferimento, con l'applicazione dei coefficienti previsti - come dettagliatamente descritto negli avvisi relativi ai singoli anni in esame - portavano ad una determinazione sintetica del reddito di oltre un quarto di quello dichiarato, come previsto quale presupposto di applicazione del citato art. 38 del DPR 600/73.

Contro tale accertamento propone ricorso a questa Commissione il contribuente eccependo, principalmente, che:

- la maggiore capacità contributiva rilevata dall'Ufficio deriva principalmente dalla convivenza con la sorella, Za. Ni., titolare di importanti redditi, con la quale costituisce un nucleo familiare;
- l'Ufficio non ha tenuto conto di un secondo CUD della ricorrente allegato alla dichiarazione dei redditi;
- ha ricevuto finanziamenti in somme di denaro dal padre.

In conclusione chiede l'annullamento degli accertamenti impugnati o, in subordine, una riduzione in equità.

DIRITTO

gli avvisi di accertamento in esame si fondono sulla metodologia dell'accertamento sintetico prevista dall'art. 38, comma 4, del DPR 600/73 che consente agli uffici di procedere alla determinazione del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di indicatori di capacità contributiva (beni e servizi, spese per incrementi patrimoniali ed altri indicatori) indipendentemente dalla preventiva determinazione analitica dei redditi posseduti. D'altra parte il comma 6 dello stesso art. 3

8 dispone che "il contribuente ha facoltà di dimostrare ... che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta".

Nel caso in esame gli avvisi di accertamento correttamente riportano i prospetti esplicativi sulla metodologia seguita dall'Ufficio che ha tenuto conto del reddito relativo al possesso dei beni indici di capacità contributiva in base ai coefficienti previsti dalla legge, tenuto conto altresì del contributo di € 10.000,00 erogato dal padre della ricorrente per l'acquisto dell'Audi A/3.

Relativamente all'eccezione sull'esistenza di un nucleo familiare, a cui fa riferimento la normativa ai fini di determinare la posizione reddituale del contribuente, bisogna richiamarsi al concetto di nucleo familiare naturale quale costituito tra coniugi conviventi e figli, soprattutto minori, potendosi agevolmente presumere che il concorso alla produzione del reddito, anche non necessariamente proporzionale, avvenga tra tali soggetti; situazione che non si verifica nel caso in esame. Al riguardo, appare opportuno richiamare la sentenza n. 17203/2006 con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che: "l'art. 38 del DPR 600/73 consente al contribuente di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile attraverso l'accertamento sinteticamente basato su redditometro è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Ciò tuttavia solo a condizione che tali redditi aggiuntivi risultino da idonea documentazione e siano effettivamente posseduti dal contribuente e cioè siano di pertinenza sua, del coniuge e dei figli minori che costituiscono il nucleo familiare". Con la conseguenza che non possono essere conteggiati i redditi di altro parente od affine pur se convivente con il contribuente.

Dall'esame della documentazione in atti, risulta invece fondata l'eccezione del contribuente sulla circostanza che l'Ufficio non ha inserito nei calcoli il secondo CUD pur regolarmente prodotto dalla ricorrente.

La Commissione, tenuto conto della pur parziale fondatezza delle eccezioni di parte, riconoscere l'opportunità di compensare le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie in parte il ricorso, limitatamente al riconoscimento dell'importo del secondo CUD prodotto dalla ricorrente. Spese compensate.